

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1719}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSATO, CASTAGNETTI, CODURELLI, LENZI, SBROLLINI

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra

Presentata il 30 settembre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — A oltre sessant'anni dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale riteniamo non sia ulteriormente procrastinabile un intervento di adeguamento economico del trattamento pensionistico di guerra, come d'altra parte è stato più volte richiesto dalle associazioni rappresentative delle categorie interessate e come riconosciuto in linea di principio dal Parlamento.

Nonostante che l'articolo 1 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sancisca che il trattamento economico di guerra (pensione, assegno o indennità) costituisce un atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, hanno subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di

un congiunto, i provvedimenti approvati negli ultimi anni sono stati parziali e insoddisfacenti.

Cronologicamente, l'ultimo effettivo intervento risale al 1991 per le pensioni dirette e addirittura al 1986 per le pensioni indirette; ciò ha comportato una progressiva riduzione del valore reale di questi trattamenti, per il divario tra la crescita dell'inflazione reale e gli aumenti determinati dall'automatismo degli adeguamenti.

Per quanto concerne i trattamenti pensionistici diretti, basti osservare che coloro che hanno perduto il 100 per cento della loro integrità fisica (prima categoria semplice) percepiscono attualmente solo 691,57 euro e che alle successive categorie, pur tenendo conto di una percentuale di invalidità via via inferiore, spettano somme che nessuno esiterebbe a definire irrisorie.

In una simile situazione versano le vedove e gli orfani titolari dei trattamenti economici previsti dalle tabelle G ed N, allegate al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che percepiscono importi pensionistici per lo più assai lontani da quel 60 per cento della pensione del dante causa riconosciute ai trattamenti ordinari.

Riteniamo doveroso proporre un analogo aumento anche per gli assegni di superinvalidità previsti dalla tabella E allegata al medesimo testo unico, spettanti agli invalidi di prima categoria colpiti da infermità particolarmente gravi (cecità, amputazione arti, infermità mentali eccetera).

Particolarmente critica è poi la situazione dei coniugi superstiti dei grandi invalidi con assegno di superinvalidità. Dopo aver vissuto per anni accanto a persone gravemente invalidate, prestando loro assistenza e condividendone le sofferenze e le limitazioni, vengono a percepire appena il 16 per cento circa del trattamento del dante causa, spesso trovandosi in grandi difficoltà economiche, in quanto la pensione di reversibilità rappresenta il loro unico reddito. Perciò si chiede di ampliare e rivalutare l'assegno supplementare loro spettante, attualmente pari al 50 per cento di quelli di superinvalidità.

Ciò nella consapevolezza che la stessa giurisprudenza della Corte dei conti ha

specificato che sarebbe opportuno parlare di natura indennitaria, piuttosto che risarcitoria, in quanto il trattamento economico erogato non corrisponde neppure lontanamente al danno subito, come invece si verifica nel risarcimento, che per definizione giuridica è equivalente al danno stesso.

Sappiamo che gli aumenti previsti dalla presente proposta di legge rispondono solo in minima parte alle aspettative dei pensionati di guerra, ma proprio per questo motivo auspichiamo che l'esiguità degli aumenti potrà essere almeno parzialmente compensata dalla celerità con cui vorremo avviare e accompagnare fino all'approvazione l'iter di questa proposta di legge, che è stata elaborata su impulso e di concerto con le associazioni rappresentative delle categorie interessate, e segnatamente con l'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Ci esorta a farlo l'età ormai avanzata dei soggetti che ne beneficeranno, il cui numero si contrae di anno in anno. Ci convince a farlo la conseguente considerazione finanziaria della costante e naturale diminuzione delle partite di pensione implicate. Ci impone di farlo il senso della giustizia e della riconoscenza, che il Parlamento dimostrerebbe prestando ascolto alle richieste di una categoria particolarmente benemerita, la cui vita è stata segnata dalle sofferenze della guerra.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, G, M, N ed S annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2. Gli assegni previsti dall'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2009.

3. Al quarto comma dell'articolo 38 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, le parole: « pari al cinquanta per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari all'80 per cento ». La disposizione introdotta da presente comma ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2009.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte

corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

